



AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (D.lgs. 152/06, art. 199)

- **LE NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DEI CRITERI LOCALIZZATIVI**
- **ANALISI DEI FATTORI DI CARATTERE TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI TERRITORIALI IN CUI COLLOCARE L'IMPIANTO DI CHIUSURA DEL CICLO DI BACINO REGIONALE**

oikosprogetti

Novembre 2023

LE NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DEI CRITERI LOCALIZZATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI IN CUI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI

SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO

L'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 prevede, che i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti debbano contenere *"... i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti"*.

Le competenze statali e provinciali in tema di localizzazione sono invece rispettivamente indicate agli articoli 195 e 197 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, le Province, in attuazione dei criteri regionali individuano, con i propri strumenti di pianificazione territoriale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 197 comma 1, lettera d)

OBIETTIVO PREVALENTE DEL PIANO REGIONALE

La Proposta di Piano, basata sui principi **dell'Economia Circolare**, ha tra gli obiettivi fondamentali lo **sviluppo di impiantistica volta al recupero di materia ed energia con la marginalizzazione dello smaltimento in discarica** che, secondo il nuovo quadro normativo, non dovrà rappresentare più del 10% in peso del totale dei rifiuti urbani prodotti all'anno 2035.



La realizzazione di un nuovo assetto impiantistico è pertanto condizione imprescindibile per garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

Solo la realizzazione di nuova impiantistica consentirà di marginalizzare il ruolo della discarica riducendo il suo ricorso dall'attuale 45% a valori prossimi allo zero.

LE NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DEI CRITERI LOCALIZZATIVI VIGENTI

Stanti le inderogabili necessità di evoluzione del sistema, deve essere garantita la possibilità di realizzazione dei nuovi impianti; impianti che, ricordiamo, rappresentano installazioni industriali assolutamente compatibili in idonei contesti in considerazione degli elevati standard ambientali associati alla loro corretta gestione.

La situazione regionale in tema di criteri per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti presenta molte criticità:


- si riscontrano difficoltà di applicazione operativa del sistema di criteri oggi definiti in modo molto dettagliato e spesso troppo stringente
- Non si sono potute sfruttare opportunità localizzative che il territorio offriva a scapito di altre situazioni territoriali che invece sarebbe stato più opportuno tutelare
- Si registrano, come è naturale, continue modifiche della pianificazione ambientale di riferimento (vedi ad esempio PAI/PGRA) che impone necessità di verifiche ed aggiornamenti
- Come dimostrato in diversi casi, l'applicazione dei meri criteri su ampi territori non ha garantito il corretto compimento della complessa procedura localizzativa

CRITICITA' RISCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI ATTUALMENTE IN VIGORE

Esempio di criteri particolarmente stringenti applicati su tutto il territorio regionale: distanza da aree residenziali 2 km per discariche speciali e 0,5 per discariche di urbani



E' praticamente inibita su tutto il territorio la possibilità di localizzazione; peraltro, dato l'attuale quadro normativo, non ha più senso distinguere tra le tipologie di discariche per urbani e speciali; le stesse si classificano infatti sulla base della pericolosità o meno dei rifiuti conferiti; la proposta di modifica uniforma tali fattispecie in discariche per RNP. Al pari assumere distanze significative da centri abitati per l'impianto di valorizzazione energetica potrebbe determinare l'impossibilità di una sua localizzazione soprattutto in ambiti aventi gli elementi di preferenzialità.



GLI ELEMENTI SALIENTI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA 1

Sulla base delle criticità riscontrate, si presenta la necessità di:

- **semplificare il processo localizzativo**, pur garantendo la tutela ambientale e paesaggistica del territorio regionale
- fornire indicazioni specifiche per l'inserimento dell'impiantistica di piano incentrata soprattutto sul recupero con minimizzazione dell'utilizzo dell'impiantistica di smaltimento in discarica
- **cambiare prospettiva** per l'applicazione dei criteri: ovvero partire dagli elementi di preferenzialità/opportunità localizzativa e quindi verificare l'idoneità dei siti individuati sulla base di approfondimenti specifici e puntuali nelle procedure valutative ed autorizzative;
- fornire un chiaro indirizzo per la realizzazione degli **impianti nelle aree produttive**, in ambiti ad esse contigue o comunque in contesti in tal senso «vocati»;

GLI ELEMENTI SALIENTI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA 2

PER GLI IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO

Sulla base delle criticità riscontrate si presenta la necessità di:

- favorire soluzioni che rispettino il principio di prossimità e di baricentricità;
- privilegiare la scelta di siti già infrastrutturati;
- privilegiare siti compresi in poli tecnologici e/o con presenza di attività di gestione rifiuti sinergica;
- privilegiare aree industriali dismesse e degradate bonificate e/o da bonificare;

GLI ELEMENTI SALIENTI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA 3

PER GLI IMPIANTI DI DISCARICA

E' ritenuto prioritario e strategico considerare l'ampliamento degli impianti esistenti prima di individuare un nuovo sito di discarica.

La possibilità di ampliamento deve essere verificata dal punto di vista tecnico e ambientale.

Si deve comunque rispettare la distanza di 500 m dalle aree residenziali e obiettivi sensibili.

Gli altri criteri escludenti vanno valutati caso per caso.

I DIVERSI LIVELLI DI GIUDIZIO DEI FATTORI TERRITORIALI

Criteri di inidoneità:

- **criteri escludenti generali** da applicare a tutte le tipologie impiantistiche;
- **criteri escludenti di tipo specifico** per alcune tipologie di impianto (discariche - criteri più stringenti)
- **criteri condizionanti**, ovvero quelli che derivano direttamente da normativa e/o pianificazione specifica che già fornisce puntuali prescrizioni circa l'ammissibilità o meno di un intervento.

FATTORI DI ESCLUSIONE

Vincoli escludenti per tutte le tipologie di impianto:



- Aree naturali protette comprese le aree contigue e le relative fasce di rispetto (DLgs. n. 42/04, L. 394/91, L. 157/92; L.R. 28 aprile 1994, n. 15);
- Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, DGR n. 1709 del 30/06/1997 e smi);
- Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04);
- Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/06; D.L. 258/00);
- Aree di pregio agricolo (qualora sia comprovata la presenza, per i lotti interessati, di produzioni agricole di pregio così come definite dal D.lgs 228/2001).

FATTORI DI ESCLUSIONE SPECIFICA

Ulteriori vincoli escludenti per le nuove discariche :

- Vincoli paesaggistici ascrivibili agli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/04 e smi.
- Rispetto alle aree residenziali, come definite e perimetrare nello strumento urbanistico comunale, e agli obiettivi sensibili (scuole, ospedali...) se non inclusi nelle aree residenziali, si identificano distanze minime da garantire pari a:
 - 200 metri per le discariche di inerti
 - 1.500 m per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi

FATTORI DI ESCLUSIONE SPECIFICA



Allargamento con
fascia 1.500 m

ALCUNI ESEMPI SUGLI ELEMENTI DI ATTENZIONE

Esempio di **vincoli condizionanti**:

- Vincoli e/o tutele derivanti da specifica normativa di settore:
 - Vincoli paesaggistici ascrivibili agli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/04 e smi per gli impianti non compresi nel precedente § 1.5.2
 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, L.R. 6/2005).
 - Fasce di rispetto da infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc.)
- Vincoli e/o tutele derivanti da pianificazione ambientale:
 - Aree a rischio idraulico definite dalla Pianificazione di Distretto Idrografico
 - Aree a rischio idrogeologico definite dalla Pianificazione di Distretto Idrografico e dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali
 - Aree di tutela individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico di riferimento.

GLI INDIRIZZI OPERATIVI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA FASE TRANSITORIA

In definitiva si prospetta una diversa ottica per la localizzazione di impianti di smaltimento (discarica), rispetto a quelli di recupero (impianti dell'Economia Circolare).

Impianti di discarica: l'utilizzo della discarica dovrà essere orientata alla massima attenzione con l'obiettivo di contenere l'occupazione di nuovo suolo; **in quest'ottica deve essere ritenuto prioritario**, qualora ci fossero le condizioni territoriali e ambientali adeguate (rispetto della distanza di 500 m dalle aree residenziali), **considerare l'ampliamento degli impianti esistenti prima di individuare un nuovo sito di discarica.**

Impianti di recupero di chiusura del ciclo: dovranno essere realizzati in aree industriali o in aree ad esse contermini privilegiando le localizzazioni che consentano di massimizzare le opportunità di recupero. **Deve essere superata la logica di allontanamento a grandi distanze di tali impianti dai centri abitati** (a tali impianti sono infatti associati impatti contenuti e mitigabili).

COSA AVVIENE IN ALTRI CONTESTI REGIONALI ?

Le recenti esperienze di piani regionali hanno visto una rivisitazione dei criteri localizzativi proprio nella direzione di indirizzare le realizzazioni impiantistiche nei contesti «vocati» escludendo a priori la possibilità di localizzazione solo nelle aree con effettive necessità di tutela.

Orientamento dominante è inoltre quello di valutare sulla base di specifiche istanze (in sede VIA o AIA) le possibilità di insediamento di impianti in contesti che non presentino fattori ostativi.

REGIONE LOMBARDIA

PRGR 2022 -INTRODUZIONE DI ALCUNE DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELLE DISTANZE DA RESIDENZIALI E BERSAGLI SENSIBILI:

Il PRGR recepisce quanto previsto dall'art. 18 della Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 7, secondo la quale:

- 1. L'autorità competente all'approvazione dei progetti di realizzazione o modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti può consentire la deroga, in diminuzione, alle distanze minime dagli ambiti residenziali e alle distanze minime dalle funzioni sensibili, previste dal Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale)*

In questo caso, quindi, si prevede la possibilità di **analizzare in modo specifico ed adeguato le potenziali distanze dalle aree residenziali**, soprattutto là dove la sola distanza geometrica non costituisce elemento sufficiente: risulta essere, infatti, molto restrittiva in aree montane dove le distanze prefissate (ad es. di 1 km) comprendono crinali che separano un impianto da un'area abitata. Di contro, la fascia definita potrebbe non essere sufficiente a tutelare gli abitati in una zona di pianura

DISTANZE MINIME DAGLI AMBITI RESIDENZIALI

(spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 All. 4 al D.lgs 36/2003)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt 7-quinquies e 7-sexies del D.lgs 36/2003.) non putrescibili ²	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 7-quinquies e 7-sexies del D.lgs 36/2003) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (art. 7-septies del D.lgs 36/2003)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura (compresa la produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010 con l'utilizzo di fanghi)	500 m****
Inceneritori	variabile**
Impianti di trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (R5, R12)	100 m

*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.

*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettino rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012). La distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

REGIONE LOMBARDIA

Le valutazioni per gli inceneritori vengono rimandate alla fase attuativa perché non è possibile determinare una distanza minima ottimale a priori

REGIONE TOSCANA

IL PREC adottato nel settembre 2023 introduce forti semplificazioni in termini di localizzazioni identificando i principali criteri escludenti e fornendo puntuali indicazioni solo per alcune tipologie di impianto.

Ad esempio

Vincolo	Piano vigente	Proposta di PREC 2022
articolo 136 del D.Lgs. 42/2004	Escludente per tutte le tipologie di impianto	Escludente per le sole discariche e per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei veicoli fuori uso mentre, per gli altri impianti si rimanda alle disposizioni del Dlgs 42/04 che prevede la possibilità di localizzazione previa autorizzazione paesaggistica
articolo 142 D.Lgs. 42/2004	Escludente solo per discariche e inceneritori in D10	Escludente per le sole discariche e per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei veicoli fuori uso mentre, per gli altri impianti si rimanda alle disposizioni del Dlgs 42/04 che prevede la possibilità di localizzazione previa autorizzazione paesaggistica.

REGIONE TOSCANA

In termini di distanze il PREC prevede l'esclusione di:

13e aree ubicate a una distanza minima inferiore a:

- 500 metri per le discariche di inerti/di non pericolosi*¹*²
- 2000 metri per le discariche di pericolosi*¹

dall'insediamento residenziale o dall'area dove vengono svolte le funzioni sensibili più prossima all'impianto di discarica

*¹ per "discariche di non pericolosi" e "discariche di pericolosi" si rimanda alla definizione prevista dal decreto legislativo 36/2003

*² è confermata la distanza minima di 500 m anche nel caso di discariche di non pericolosi nelle quali sono ammessi rifiuti pericolosi di cui alla lettera c del comma 1 dell'articolo 7quinquies del decreto legislativo 36/2003)

Valido solo per le DISCARICHE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il PRBB approvato nel 2022 fornisce, in termini localizzativi, una serie di indicazioni specifiche in funzione della tipologia di impianto; nello specifico individua dei *criteri per l'individuazione delle aree adatte al recupero e allo smaltimento dei rifiuti* all'interno dei quali sottolinea che:

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali

La Regione pertanto non fornisce distanze minime degli impianti da aree abitate e/o sensibili


REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il PRBB demanda al proprio PTPR e alla normativa e pianificazione specifica la definizione del livello di prescrizione del criterio e fornisce una rassegna della normativa di riferimento per la localizzazione degli impianti (nel seguito un esempio)

12.5 Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti

Zone, sistemi ed elementi del P.T.P.R. che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti	Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti	Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti
Art. 10 Sistema forestale e boschivo	Art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare	Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/04: art.136- immobili e aree di notevole interesse pubblico; art. 142 – aree tutelate per legge. In tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente
Art. 13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 11 Sistema delle aree agricole	(Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03
Art. 14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica	Art. 12 Sistema costiero	(Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92

**ANALISI DEI FATTORI DI CARATTERE TERRITORIALE E
SOCIO ECONOMICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI
TERRITORIALI IN CUI COLLOCARE L'IMPIANTO DI
CHIUSURA DEL CICLO DI BACINO REGIONALE**



La generazione di RUR sul territorio e la presenza di aree produttive

I pallini rossi rappresentano le quantità in tonnellate di RUR che si prevede siano prodotte da ogni ATO nel 2030 e siano avviate agli attuali TMB (per ATO 1 si è ipotizzato il baricentro tra Pesaro e Fano).


A Corinaldo saranno inviate circa 44.000 t di RUR, quantità maggiore, mentre a Fermo, minori quantità, circa 15.000 t.

Le aree colorate di blu sono le zone industriali, ottenute a partire dai dati Istat 2011 delle zone di censimento: ogni zona è caratterizzata da una «tipologia urbanistica», che può essere:

1. Centro abitato
2. Nucleo abitato
3. Località produttiva
4. Case sparse


Le zone industriali qui rappresentate sono tutte le zone di tipologia 3.

Densità abitativa 2021 (ab/kmq)




La densità abitativa è maggiore lungo la costa

Densità abitativa 2030 (ab/kmq)




La densità abitativa diminuisce nel 2030 rispetto al 2021 per via della decrescita demografica



Presenza di superficie industriale rispetto a superficie comunale

Le zone industriali qui rappresentate sono tutte le zone di tipologia 3 (località produttiva) secondo la classificazione Istat delle zone di censimento.


Poiché al denominatore è considerata tutta la superficie del comune, i comuni più grandi con un buon numero di aree industriali mostrano comunque un rapporto basso.



Presenza di superficie industriale rispetto a superficie urbanizzata

Si ritiene maggiormente significativo l'indicatore che si riferisce all'effettivo urbanizzato, escludendo pertanto aree agricole o verdi (nelle quali può tuttavia riscontrarsi presenza di case sparse). Con superficie urbanizzata si intende tutta la superficie che, nelle zone di censimento Istat, non è classificata come «Case sparse».

In questo caso l'indicatore assume maggior variabilità segno di una effettiva «vocazione» di taluni territori.



Presenza di addetti rispetto agli abitanti (2021)


Anche questo indicatore fornisce indirizzo in merito all'individuazione di aree con «vocazione produttiva».

Le aree caratterizzate dalla maggior presenza di addetti sono:


- Area compresa tra Pesaro e Corinaldo
- Area di Tolentino a cavallo con territorio fermano
- Area di Fabriano

L'area sud della Regione è caratterizzata da una bassa presenza di addetti rispetto alla popolazione residente.

La considerazione della distribuzione della produzione di RUR sul territorio, potrebbe essere importante soprattutto in caso di realizzazione di un TMV dedicato al recupero energetico diretto di RUR al fine di contenere impatto sui trasporti; l'ottimizzazione gestionale dovrebbe tuttavia contemplare l'impiego di stazioni di trasferimento



La produzione di RUR si concentra maggiormente nella zona settentrionale della Regione




La produzione di RUR diminuisce nel 2030 rispetto al 2021

Indirizzi per l'individuazione di contesti di maggior interesse su base «vocazionale»

La figura riporta, con diverse intensità di colore, i fattori da considerare nelle successive analisi per l'individuazione del contesto in cui andrà collocato l'impianto.

Gli elementi che dovranno costituire fattori orientanti e preferenziali sono prioritariamente i seguenti:

- Baricentricità rispetto alla provenienza dei rifiuti da avviare a recupero energetico;
- Buona dotazione infrastrutturale in termini di collegamenti ai fini trasporto;
- Vocazione produttiva dei territori in termini di numerosità degli addetti rispetto alla popolazione e presenza di aree industriali;
- Possibilità di individuare spazi idonei per eventuale sviluppo delle aree produttive da destinare al nuovo insediamento;
- Presenza di aree produttive dismesse da riconvertire a nuove funzioni.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE